
BOUTIQUE DELL'USATO SELEZIONATO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Incarico di Deposito in Conto Vendita (Mandato di vendita)

Mediante il presente contratto, il committente-venditore (mandante), conferisce incarico di vendita, in nome e per conto proprio, alla ditta "La vetrina delle occasioni di Maria Barranco" (incaricato/mandatario) mediante deposito in conto vendita dei beni di proprietà, meglio identificati in allegato al contratto di mandato specifico ("Lista oggetti ricevuti").

Il committente/mandante dichiara di conoscere ed accettare le seguenti condizioni generali costituenti il regolamento contrattuale:

Art. 1 (STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO): All'atto della consegna dei beni destinati alla vendita, il committente/mandante sottoscriverà l'incarico di deposito in conto vendita (mandato), al quale troveranno applicazione le presenti condizioni generali di contratto. Il servizio fornito dall'incaricato al committente inizia con la consegna dei beni e finisce con il termine del periodo di deposito del provento della vendita, di cui al successivo art.6, o alla data determinata ai sensi del successivo art. 7.

Art. 2 (PROPRIETA' DEI BENI): salvo quanto definito nel successivo art. 7, i beni rimangono di proprietà del committente, e possono essere da lui ritirati in qualsiasi momento antecedente la loro vendita.

Art. 3 (DEPOSITO DEI BENI): i beni consegnati alla stipulazione del mandato verranno custoditi ed esposti per la vendita a cura e spese dell'incaricato. I beni consegnati rimarranno in vendita per un periodo massimo non eccedente: 1) il termine della stagione in corso (dal 1° settembre fino al 14 febbraio, per l'autunno/inverno e, dal 15 febbraio al 15 luglio, per la primavera/estate) per abbigliamento e accessori moda; 2) 120 giorni per gli altri articoli. E' fatta salva la facoltà di cui al successivo art. 7. Il mandatario non risponde degli oggetti in esposizione gratuita in caso di furto, incendio, allagamento, atti bellici o vandalici, o per qualsiasi fatto o atto di simile indole.

Art. 4 (DETERMINAZIONE DEL PREZZO): Il prezzo di vendita di ciascun bene è determinato di comune accordo tra le parti ed analiticamente indicato in allegato al contratto di incarico specifico. Sono previste riduzioni progressive di prezzo a scadenze fisse indicate nel mandato di vendita specifico. In deroga all'art. 1712 del Cod. Civ., l'incaricato è sollevato da ogni obbligo di comunicazione dell'eseguito mandato e/o delle eventuali riduzioni di prezzo apportate ai sensi del comma precedente. Sarà cura e onere del committente richiedere tali informazioni.

Art. 5 (EFFETTI DELLA VENDITA): Realizzata la vendita, l'incaricato tratterà in deposito irregolare il prezzo ottenuto ed acquisterà il diritto di servirsene ai sensi dell'art. 1782 c.c., senza la corresponsione di alcun interesse.

Art. 6 (PAGAMENTI AL COMMITTENTE/MANDANTE): L'importo ricavato dalla vendita al netto della provvigione convenuta, come indicato in allegato al contratto di incarico specifico, potrà essere ritirato dal mandante a partire dal 15° giorno successivo a quello della vendita, e per un periodo non superiore ad un anno dalla stessa. Durante tale periodo l'importo della vendita rimarrà in deposito irregolare presso l'incaricato, che acquista il diritto di servirsene ai sensi dell'art. 1782 c.c., senza la corresponsione di alcun interesse. Trascorso tale anno, il committente decade convenzionalmente, ai sensi dell' art. 2964 c.c., dal diritto di ritirare le somme provento della vendita.

Art. 7 (INVENDUTO): Terminato il periodo di vendita massimo di cui al precedente art. 3, gli eventuali articoli invenduti potranno essere ritirati dal proprietario entro i successivi 14 giorni, trascorsi i quali, l'incaricato si riserva la facoltà di continuare l'esposizione in vendita o di cedere gli articoli in beneficenza in nome e per conto del proprietario, senza alcun obbligo di comunicazione.

Art. 8 (FORO COMPETENTE): Il foro competente è quello di Milano.

01/01/2011